



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro

Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'udienza del 27/01/2022, tenuta ai sensi dell'art. 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 128 del 19 maggio 2020, SO n. 21/L), coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. [REDACTED] R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente

T R A

[REDACTED], rappresentata e difesa dall'Avv. Federica Volpe e dall'Avv. Lucia Martino

RICORRENTE

E

A.S.L. FG - Azienda Sanitaria Locale [REDACTED], in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. [REDACTED]

RESISTENTE

Oggetto: sanzione disciplinare

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato in data 21.12.2020, la dott.ssa [REDACTED] - premesso di essere dipendente a tempo indeterminato dell'Azienda Sanitaria Locale della [REDACTED] con qualifica di Dirigente Medico specialista in Psichiatria con Incarico Professionale di Alta Specializzazione *ex art. 27, comma 1, lett. c)*, CCNL 8 giugno 2000 - Area Dirigenza Medica e Veterinaria - adiva l'intestato Tribunale del lavoro, impugnando la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni tre, irrogatale con provvedimento prot. n. [REDACTED] del [REDACTED] recepito con Deliberazione del Direttore Generale n. [REDACTED] dell'[REDACTED].

A sostegno del ricorso eccepiva preliminarmente la violazione degli artt. 55, comma 1, e 55-bis, commi 4, 5 e 9 *ter* del D.Lgs. n. 165/2001, essendosi il procedimento disciplinare svolto in totale assenza di contraddittorio.

Denunciava, altresì, vizi procedurali relativi alla costituzione e al funzionamento dell'U.P.D., nonché *“la tardività della contestazione disciplinare, il conflitto di interessi, il difetto di competenza e l'alterazione dello schema procedimentale”* e la *“omessa notifica del provvedimento di decorrenza della sanzione disciplinare”*.

Nel merito, contestava la fondatezza della sanzione disciplinare, rassegnando le seguenti conclusioni: *“accertare e dichiarare la illegittimità, per tutti i motivi di cui al presente atto, del procedimento disciplinare avviato dall'ASL █████ nei confronti della ricorrente con nota prot.n. █████ del █████ e, conseguentemente, annullare la sanzione disciplinare comminata alla ricorrente con provvedimento prot.n. █████ del █████, recepito con Deliberazione D.G. ASL FG n. █████ dell'█████, rimuovendone tutti gli effetti, sia giuridici che economici, tra cui, l'illegittima trattenuta dalla busta paga di n.3 giorni di retribuzione”*.

La parte convenuta, ritualmente costituitasi, resisteva al ricorso, invocandone il rigetto.

Istruita documentalmente, all'odierna udienza - tenuta ai sensi dell'art. 221, comma 4, D.L. n. 34/2020, convertito in L. n. 77/2020 - la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione dei brevi note di trattazione scritta.

2. Il ricorso è fondato e va accolto, per le assorbenti ragioni di seguito esposte.

2.1. Giova premettere che il procedimento disciplinare sfociato nell'irrogazione della sanzione disciplinare conservativa in questa sede impugnata prende le mosse dalla nota prot. n. █████ del █████, a firma del Presidente del Collegio di Disciplina, con cui era stata contestata all'odierna ricorrente la violazione dell'art. 6, commi 1, 2 e 3 lett. a) del C.C.N.L. 06/05/2010 della Dirigenza Medico-Veterinaria e, più specificamente, *“la mancata osservanza dei doveri derivanti da una chiamata in reperibilità”*, come segnalata al predetto Collegio con nota prot. n. █████ del █████ (docc. 5-13, fascicolo di parte ricorrente).

Secondo quanto denunciato dalla dott.ssa █████, la contestazione di addebito sarebbe stata inviata mediante lettera raccomandata a/r presso la propria precedente residenza, sita in Manfredonia alla Via █████, tant'è che il plico venne restituito al mittente U.P.D. con la dicitura *“Trasferito”*, apposta sulla relativa busta (doc. 14, fascicolo di parte ricorrente), e ciò sebbene l'Azienda datrice di lavoro fosse da tempo a conoscenza del fatto che detto indirizzo non corrispondeva più a quello di effettiva residenza della dipendente.

In tale contesto il procedimento disciplinare si sarebbe svolto in totale assenza di contraddittorio, con conseguente compromissione del diritto di difesa della parte ricorrente.

2.2. La tesi propugnata dalla predetta parte va condivisa, per le ragioni di seguito esposte.

Ed invero, è noto che, ai sensi dell'art. 1335 c.c., ogni dichiarazione diretta a una determinata persona si reputa conosciuta nel momento in cui perviene all'indirizzo di questa.

Si tratta di presunzione che opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo della dichiarazione in detto luogo, sicchè, ove l'invio avvenga con lettera raccomandata a mezzo del servizio postale, non consegnata al lavoratore per l'assenza sua e delle persone abilitate a riceverla, la stessa si presume conosciuta alla data in cui, al suddetto indirizzo, è rilasciato l'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale (Cass. 28/09/2018, n. 23589), con la conseguenza che incombe al destinatario l'onere di superare la presunzione di conoscenza provando di essersi trovato, senza propria colpa, nell'impossibilità di avere conoscenza della dichiarazione medesima, fornendo la dimostrazione di un evento eccezionale ed estraneo alla sua volontà quale la forzata lontananza in luogo non conosciuto o non raggiungibile.

Tale impossibilità non è configurabile nell'ipotesi in cui il collegamento del soggetto con il luogo di destinazione della dichiarazione non rimanga interrotto in modo assoluto (Cass. 28/01/1985, n. 450; Cass. 02/2/1982, n. 6559).

Tale presunzione non opera, poi, nell'ipotesi in cui il datore di lavoro sia a conoscenza dell'allontanamento del lavoratore dal domicilio e dunque dell'impedimento dello stesso a prendere conoscenza della contestazione inviata (Cass. 27/02/2015, n. 3984).

2.3. Nel caso di specie, è pacifico che la lettera raccomandata contenente la contestazione scritta dell'addebito non sia stata recapitata all'odierna parte ricorrente.

Per altro verso, deve ritenersi dimostrata la conoscenza del cambio di residenza da parte dell'Azienda Sanitaria, con la conseguenza che non poteva dirsi operante la presunzione legale di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. (cfr., in argomento, Cass. 19/7/2018 n. 19232).

Ed invero, in disparte il contrasto insorto in ordine all'avvenuta comunicazione di detto cambio secondo le modalità di cui alla nota diramata nel dicembre 2018 dall'Area Gestione delle Risorse Umane ed avente ad oggetto "*censimento domicilio e residenza personale dipendente*" (v. doc. 28, fascicolo di parte ricorrente), resta il dato incontrovertibile che - nel periodo da febbraio a settembre del 2020 (vale a dire, in pendenza del procedimento disciplinare) - plurimi telegrammi inoltrati dall'Ufficio Concorsi per la convocazione della dott.ssa ██████ alle prove dell'Avviso pubblico per l'incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa di Psichiatria CSM di ██████ furono tutti spediti (e recapitati) in Manfredonia alla via ██████ (doc. 30), quale nuovo indirizzo di residenza della

dipendente a far data dal 4.9.2015 (si veda, in proposito, il certificato storico di residenza allegato dall'A.S.L., doc. 23).

L'Ufficio Concorsi rientra, peraltro, nell'Area Gestione delle Risorse Umane, della quale costituisce mera articolazione interna (cfr., in tal senso, il documento depositato dalla parte ricorrente in data 23.4.2021), col che deve escludersi che l'Azienda si sia fatto carico di comunicare gli atti del procedimento disciplinare a tutti gli indirizzi da essa conosciuti (come, invece, avvenuto nella fattispecie esaminata da Cass. Sez. Lav. n. 20519/2019, richiamata a pag. 7 della memoria di costituzione).

A ciò si aggiunga che l'A.S.L. non si è neppure premurata di tentare la comunicazione di contestazione dell'addebito presso l'indirizzo di posta elettronica certificata della dipendente (anch'esso noto all'Azienda, come comprovato dalla corrispondenza intercorsa tra le parti: cfr., doc 31 fascicolo di parte ricorrente), essendo, oltretutto, una siffatta modalità di comunicazione espressamente prevista dall'art. 55-bis, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001, a mente del quale: *“La comunicazione di contestazione dell'addebito al dipendente, nell'ambito del procedimento disciplinare, è effettuata tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di idonea casella di posta, ovvero tramite consegna a mano. In alternativa all'uso della posta elettronica certificata o della consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Per le comunicazioni successive alla contestazione dell'addebito, è consentita la comunicazione tra l'amministrazione ed i propri dipendenti tramite posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero anche al numero di fax o altro indirizzo di posta elettronica, previamente comunicati dal dipendente o dal suo procuratore”*.

2.4. Esclusa, in definitiva, l'operatività della presunzione legale di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., deve ritenersi che il procedimento disciplinare si sia svolto (e concluso) senza la previa contestazione scritta dell'addebito, dal che discende la radicale nullità della sanzione irrogata, stante l'irrimediabile compromissione del diritto di difesa della parte ricorrente.

Quanto precede riveste valenza assorbente, rendendo ultroneo l'esame delle ulteriori questioni dibattute.

2.5. In ordine agli effetti economici della sanzione, non può, tuttavia, adottarsi alcuna specifica statuizione, in difetto di proposizione di un'autonoma domanda restitutoria e non essendovi prova che l'A.S.L. abbia trattenuto somme sulla retribuzione.

3. Le spese di lite - liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, in ragione del valore indeterminabile della controversia (implicando la sanzione disciplinare un giudizio

negativo che, in quanto suscettibile di incidere sullo *status* del lavoratore, va oltre l'entità economica della sanzione medesima: cfr., sul punto, Cass. 10/10/2018, n. 24979) - seguono la soccombenza dell'A.S.L. e vengono distratte in favore dell'Avv. Federica Volpe e dell'Avv. Lucia Martino, per dichiarato anticipo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. [REDACTED] R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:

- a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la nullità della sanzione disciplinare comminata a [REDACTED] con provvedimento prot. n. [REDACTED] del [REDACTED], recepito con Deliberazione del Direttore Generale n. [REDACTED] dell'[REDACTED];
- b) condanna parte resistente alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 3.659,00, di cui euro 259,00 per contributo unificato, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Federica Volpe e dell'Avv. Lucia Martino.

Foggia, 27/01/2022

Il Giudice
Ivano Caputo